

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA (A.F.M.) DI CREMA
E IL COMUNE DI CREMA PER L'EROGAZIONE DI FARMACI E PRODOTTI FARMACEUTICI
A SOGGETTI IN CARICO E/O INDIVIDUATI DAL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE**

TRA

L'Azienda Farmaceutica Municipalizzata (A.F.M.) di Crema, nella persona del Presidente, Dott. Agostino Guerri, domiciliato per la carica a CREMA, Piazza Duomo, 25.

E

Il Comune di Crema, nella persona del Direttore dell'Area Servizi al Cittadino, Dott. Angelo Stanghellini, domiciliato per la carica a CREMA, Piazza Duomo, 25.

PREMESSO

- che l'art. 3 dello statuto dell'A.F.M. di Crema prevede che l'Azienda è costituita anche al fine di partecipare e collaborare con l'Amministrazione Comunale ad iniziative in campo socio-assistenziale;
- che nel corso degli ultimi anni l'A.F.M. di Crema tra i propri servizi offerti alla popolazione ha potenziato una serie di iniziative quali: consegna farmaci a domicilio per fasce protette e sconti sull'acquisto di parafarmaci per gli ultra sessantacinquenni;
- che il Piano di Zona 2015-2017 dell'ambito distrettuale cremasco conferma quale dimensione fondamentale del lavoro sociale la promozione di maggiori livelli di integrazione delle risorse economiche e professionali che compongono il sistema di welfare locale, con particolare riferimento all'integrazione con i servizi sociosanitari e sanitari;
- che con deliberazione di G.C. n. 2013/00340 del 07.10.2013 è stata approvata la convenzione tra l'A.F.M. di Crema e il Comune di Crema per l'erogazione di farmaci e prodotti farmaceutici a soggetti in carico e/o individuati dal servizio sociale comunale;

DATO ATTO

che l'A.F.M. di Crema intende consolidare ed implementare azioni e progetti in collaborazione con il servizio sociale comunale;

**SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue:**

Art. 1 – Premesse e finalità

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione, attraverso le quali le parti condividono la volontà, in attuazione all'art. 32 della Costituzione, di promuovere la tutela della salute quale diritto fondamentale ed esigenza primaria dell'individuo mediante interventi di "assistenza farmaceutica" a favore di cittadini indigenti e/o in difficoltà socio-economica in carico o individuati dal servizio sociale comunale.

Art. 2 – Obiettivi

L'Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Crema e il Comune di Crema convengono sulla necessità di perseguire i seguenti obiettivi comuni:

- consentire ai cittadini che si trovano in difficoltà e ristrettezza economica, l'acquisto di farmaci e prodotti farmaceutici evitando così il diffondersi del fenomeno della "rinuncia a curarsi";
- consolidare e valorizzare il ruolo sociale della farmacia comunale, quale presidio territoriale che offre assistenza, ascolto e consulenza al cittadino e alla società più debole e svolge una specifica funzione di educazione alla salute;
- implementare occasioni di confronto per lo sviluppo di azioni integrate in campo socio-assistenziale.

Art. 3 – Azioni progettuali

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati si definisce l'attivazione, per i soggetti indigenti e/o in difficoltà socio-economica in carico o individuati dal servizio sociale comunale, delle seguenti azioni progettuali:

- I. Erogazione gratuita di farmaci e parafarmaci (con esclusione dei farmaci per i quali deve essere corrisposto il solo ticket sanitario).
- II. Applicazione dell'agevolazione del 15% sull'acquisto di parafarmaci (con esclusione degli articoli in promozione).

Art. 4 – Requisiti

Erogazione gratuita di farmaci e parafarmaci

I soggetti beneficiari dell'erogazione gratuita di farmaci e parafarmaci sono individuati dal Servizio Sociale Comunale ed in possesso dei requisiti previsti dalla procedura comunale per l'accesso al "Fondo unico per l'assistenza economica".

I soggetti beneficiari individuati dal Servizio sociale comunale saranno "classificati" sulla base del fabbisogno farmaceutico nelle seguenti tipologie: a) fabbisogno alto – b) fabbisogno medio – c) fabbisogno basso.

A detti soggetti verrà rilasciata attestazione sottoscritta dal Servizio sociale comunale che identifica la sede dell'A.F.M. di Crema presso cui usufruire della gratuità dei farmaci/parafarmaci, il valore economico massimo attribuito del "bonus" e il relativo arco temporale di validità.

Per usufruire dell'esenzione è obbligatorio che i soggetti beneficiari siano provvisti di ricetta medica bianca (in corso di validità) redatta dal proprio medico e/o specialista con l'indicazione del numero di confezioni necessarie.

Agevolazione del 15% sull'acquisto di parafarmaci

I soggetti beneficiari dell'agevolazione del 15% sull'acquisto di parafarmaci sono individuati dal Servizio Sociale Comunale che provvede ad inviare apposita comunicazione a tutti gli utenti che usufruiscono di un servizio sociale comunale a domanda individuale (SAD, Pasti a domicilio, Telesoccorso, Servizi Diurni per disabili) e tutti gli utenti beneficiari di "fondo unico assistenza economica" (con esclusione dei soggetti che già usufruiscono del "bonus" gratuità).

I soggetti che ne faranno richiesta riceveranno apposita "tessera sconto" che potranno utilizzare per l'acquisto di parafarmaci presso le sedi dell'A.F.M. di Crema.

Art. 5 – Impegni del Comune

Il Comune di Crema, mediante il proprio servizio sociale professionale, si impegna a:

- a) rilevare e verificare lo stato di indigenza e difficoltà socio-economica dei soggetti beneficiari in conformità alla norme definite dalla procedura comunale "Fondo unico per l'assistenza economica";
- b) rilasciare apposita attestazione di gratuità che identifica la sede dell'A.F.M. di Crema prescelta dall'utente, il valore economico massimo attribuito e il relativo arco temporale di validità;
- c) illustrare ai soggetti beneficiari e ai medici di medicina generale la procedura operativa a cui attenersi per l'ottenimento dell'esenzione/gratuità, con particolare riferimento alla prescrizione medica che deve essere prodotta alla farmacia in duplice copia;
- d) inviare comunicazione/informativa agli utenti dei servizi sociali comunali a domanda individuale (Sad, Pasti a domicilio, Telesoccorso, Servizi Diurni, ecc..) e rilasciare a quanti interessati apposita "tessera sconto";
- e) comunicare all'A.F.M. i nominativi per cui è stata rilasciata l'attestazione di gratuità e quelli a cui è stata inviata la "tessera sconto";
- f) monitorare la spesa relativa all'erogazione gratuita dei farmaci, nel rispetto del budget definito all'art. 8 della presente convenzione;
- g) produrre, al termine della presente convenzione, specifico report sugli esiti delle azioni progettuali.

Art. 6 – Impegni dell'Azienda Farmaceutica Municipalizzata

L'A.F.M. di Crema si impegna a:

- a) dispensare ai soggetti in possesso di "attestazione di gratuità" rilasciata dal servizio sociale comunale e provvisti di ricetta medica bianca (in corso di validità) i farmaci e i prodotti farmaceutici alle condizioni previste dalla presente convenzione;
- b) dispensare ai soggetti in possesso di "tessera sconto" rilasciata dal servizio sociale comunale i prodotti parafarmaci con agevolazione del 15%;
- c) indicare sulla ricetta medica il numero dei pezzi consegnati e il relativo prezzo, nonché rilasciare ai soggetti beneficiari il relativo documento fiscale;
- d) produrre al Comune di Crema rendiconto mensile (fattura) indicante la spesa complessiva relativa all'erogazione gratuita di farmaci ed entità delle agevolazioni concesse;
- e) concorrere, con il servizio sociale professionale del Comune di Crema, alla realizzazione degli interventi di assistenza, ascolto, consulenza alla società più debole e alla verifica dei risultati raggiunti.

Art. 7 – Validità

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione, fino all'esaurimento del budget definito all'art. 8 e comunque non oltre dodici mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione.

Art. 8 - Finanziamento

Per la realizzazione delle azioni progettuali definite dalla presente convenzione l'A.F.M. di Crema stanZIA un budget di €. 10.000,00 per garantire l'erogazione gratuita di farmaci e prodotti farmaceutici.

Il suddetto budget complessivo corrisponde indicativamente ai seguenti "bonus" economici:

N. 23 bonus economico – fabbisogno alto pari ad eur. 200,00 cad.

N. 42 bonus economico – fabbisogno medio pari ad eur. 110,00 cad.

N. 12 bonus economico – fabbisogno basso pari ad eur. 60,00 cad.

Art. 9 – Revoca/Recesso

La presente convenzione potrà essere disdetta da una delle due parti con comunicazione all'altra a mezzo lettera raccomandata con due mesi di anticipo.

Art. 10 – Riservatezza

Le parti sono tenute a mantenere un rigoroso riserbo su dati e fatti di cui verranno a conoscenza per la realizzazione della progettualità sperimentale.

Art. 11 – Controversie

Il Foro competente è il Tribunale di Cremona.

Art. 12 – Registrazione

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso con spese a totale carico dell'A.F.M. di Crema.

Letto, confermato, sottoscritto.

- Il Presidente dell'Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Crema

Dott. Agostino Guerri _____

- Il Direttore dell'Area Servizi al Cittadino del Comune di Crema

Dott. Angelo Stanghellini _____

Crema, _____